

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05019/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 5019 del 2019, proposto da Matilde Frainer, rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente- dall'avv. Antonio Zimbardi (cod. fisc.: ZMBNTN83T07E791C), dall'avv. Arianna Coppola (cod. fisc.: CPPRNN85M48H501C), dall'avv. Giuseppe Castellano (cod. fisc.: CSTGPP84D20H501K) e dall'avv. Emanuele Condò (cod. fisc.: CNDMNL82D06H501B), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via Livorno, n. 6, e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

contro

-Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del Ministro pro-tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

-Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Dirigente pro-tempore e Ministero dell'Interno- Direzione Centrale per gli Affari Generali, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Emanuele Gianni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto n. 188 del 02/04/2019, comunicato con nota prot. 10316 in data 04/04/2019, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di reclutamento avviata a seguito della Legge 30/12/2018 n. 145;

- del verbale n. 34 del 14/03/2019, citato nel Decreto n. 188 del 02/04/2019, con il quale la Commissione Medica nominata con il decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 16 del 21/01/2019 ha ritenuto non idonea la ricorrente per “*deficit di statura (157 cm)*”, facendo applicazione del D.M. 11/03/2008 n. 78, art. 1, C. 1, e, conseguentemente, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, art. 3, C. 2;

- della cartella clinica delle visite eseguite il 13/03/2019 e 14/03/2019, laddove la Commissione ha ritenuto la ricorrente non idonea per “*deficit statura (cm. 157)*”, trasmessa dall'Amministrazione, su richiesta dell'interessata, con nota prot. 10316 del 04/04/2019;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse della ricorrente;

ove occorra

- previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 5, C. 3, del D.P.R. 17/12/2015 n. 207 ovvero, in subordine, previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 2, C. 1, lett. d) del D.M. n. 5140 del 06/11/2008, nella parte in cui richiede un limite d'altezza minimo di m.

1,65, e degli atti presupposti ivi compreso l'art. 3, C. 2, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, nonché dell'art. 1, C. 1, del D.M. 11/03/2008 n. 78.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Salute e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 20 maggio 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;

-che la stessa ha superato tutte le prove selettive previste, compresa quella di idoneità psico-fisica, risultando idonea ma non vincitrice del concorso nella graduatoria approvata con D.M. n. 88 del 14/07/2010;

-che la indicata graduatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2019;

Rilevato che l'art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, in tema di procedure concorsuali per l'accesso alle diverse carriere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, espressamente subordina l'assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il *potere/dovere* dell'Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione;

- che, pertanto, in coerente applicazione di tale norma di legge primaria, la P.A. ha proceduto all'accertamento della persistenza dei requisiti fisici in capo alla

ricorrente, ai fini dell'immissione in ruolo;

- che la ricorrente è stata esclusa per *deficit di statura*, rispetto all'altezza minima prevista dall'art. 1, comma 1, Decreto n. 78 del 2008, in uno con l'art. 3, comma 2 del DPCM 22 luglio 1987, n. 411;

Vista la giurisprudenza costante della Sezione, confermata anche in appello;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ordinando la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 49 cpa, , da effettuarsi mediante la inserzione sul sito internet del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di:

- un sunto del ricorso, originario e delle relative conclusioni;

- gli estremi della presente Ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari;

Ritenuto che, a tali incombenti, la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 25 (venticinque), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incombenti nei sensi e nei termini di cui in parte motiva, sospendendo, nelle more, l'impugnato provvedimento, anche ai fini della partecipazione della ricorrente al corso di formazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 12 luglio 2019, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8°, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente

provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.